

CONTRATTO PER RILASCIO IMPEGNO DI FIRMA (PROPOSTA)

Egregio/Spettabile
HT SRL
 Via della Moscova 13
 20121 Milano

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/

La Banca ed il Cliente concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito e che verrà stipulato con l'accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale della Banca. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

<u>Descrizione Condizione</u>	<u>Valore</u>
IMPORTO IMPEGNO DI FIRMA	Euro/Divisa
Spese fisse	
Spese di emissione	Euro 100,00
Spese di preavviso	Euro 15,00
Commissioni	
Commissione di emissione per ciascun mese o frazione (1)	0,1400%
Minimo	Euro 100,00
Diritto fisso per modifica o proroga	Euro 60,00
Costo emissione comunicazione di legge cartacea	Euro 0,70
Commissioni e spese comuni alle garanzie internazionali	
Spese postali, telefoniche, telefax (2)	Euro 2,50
Spese per messaggio Swift (2)	Euro 2,00
Spese per vettori specializzati e/o celeri, per ogni 500 grammi di peso o frazione, per corrispondenza diretta a (2):	
Paesi europei	Euro 12,00
Resto del mondo	Euro 20,00
Spese per rilascio autorizzazione alla consegna delle merci (3)	Euro 20,00
Commissioni di intervento/servizio per operazione estero o in cambi	1,50000 PER MILLE
Minimo	Euro 4,00
Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti:	
- per affidamenti inferiori a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti pari a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti da € 2.600,01 a € 5.150,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 5.150,01 a € 10.000,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 10.000,01 a € 25.800,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 25.800,01 a € 51.600,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 51.600,01 a € 258.000,00	Euro 120,00
- per affidamenti da € 258.000,01 a € 500.000,00	Euro 150,00
- per affidamenti superiori a € 500.000,00	Euro 250,00

Le spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sopra riportata, sul maggiore degli importi risultante dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per rilascio impegni di firma individuata per ogni singolo trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per rilascio impegni di firma, al momento dell'efficacia del recesso o della revoca medesimi.

Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione a questo contratto, all'affidamento e all'impegno di firma.

In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni e norme previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse vengono regolate.

- (1) La modifica dell'importo o la proroga della scadenza comporteranno il percepimento di un conguaglio della commissione di emissione.
- (2) Se a fronte della stessa operazione si dovesse procedere a più messaggi Swift, comunicazioni telefoniche, telefax o trasmissioni di documenti, la spesa sarà applicata a ciascuno degli interventi effettuati.
- (3) Nei confronti di spedizionieri, ferrovie, compagnie aeree ecc. ad avvenuto assolvimento degli impegni dell'importatore e, quindi, senza impegno della Banca.

COPIA A - PER IL CLIENTE

questa copia deve essere firmata dalla Banca e consegnata al Cliente insieme alla Copia D

A richiesta del Cliente e in attuazione della disponibilità a concedere il relativo affidamento già comunicatagli dalla Banca, la Banca e il Cliente medesimi convengono il rilascio di un impegno di firma nei termini seguenti e redatto secondo il testo qui unito e di cui il Cliente espressamente accetta tutti i termini e condizioni.

natura dell'impegno di firma: GARANZIA DI PRESTAZIONE
divisa e importo: USD 102.500,00
beneficiario: POLICIA DE INVESTIGACION ES GULE

Il Cliente prende atto che la concessione dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono regolati dalle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi e dalle condizioni contrattuali di seguito indicate.

SEZIONE 1 Condizioni contrattuali generali

Art. 1 Definizioni

1. In questo contratto i termini seguenti hanno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

"**Cliente**": indica il soggetto che richiede alla Banca il rilascio dell'impegno di firma;

"**consumatore**": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206;

"**impegno di firma**": indica, indifferentemente, una garanzia, una controgaranzia o una dichiarazione sostitutiva di deposito cauzionale, una lettera di credito stand-by o un altro tipo di impegno di firma, sull'Italia o sull'estero, in euro od in altra divisa.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di affidamento e di rilascio di impegno di firma

1. L'utilizzo dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono subordinati al perfezionamento delle garanzie e/o delle condizioni particolari di delibera eventualmente concordate.

2. Il Cliente può utilizzare l'affidamento concesso una sola volta, con esclusione da parte del Cliente medesimo della facoltà di reintegrare l'originaria disponibilità.

Art. 3 Commissioni

1. Il Cliente, per il rilascio dell'impegno di firma, deve pagare alla Banca in via anticipata una commissione la cui misura e periodicità di pagamento sono indicate nel Documento di Sintesi. Il Cliente deve pagare la commissione per tutto il periodo intercorrente tra il rilascio dell'impegno di firma e la data di definitiva liberazione della Banca da ogni obbligo che la stessa si è assunta con il rilascio dell'impegno di firma medesimo.

2. Ai fini del presente contratto, per liberazione dall'impegno di firma si intende la restituzione alla Banca dell'originale dell'impegno di firma o il pervenimento a quest'ultima di una definitiva dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario dell'impegno di firma medesimo.

3. La quota di commissione pagata in anticipo e relativa al periodo di tempo successivo alla data di estinzione dell'impegno di firma non sarà comunque restituita.

4. Se l'impegno di firma è emesso per il tramite di una banca corrispondente, ovvero se l'impegno di firma emesso da una banca corrispondente deve essere assistito da una controgaranzia rilasciata dalla Banca, il Cliente rimborsa alla Banca medesima anche le spese e commissioni che saranno reclamatione da detta banca corrispondente.

5. Le commissioni saranno pagate mediante addebito su conto intestato al Cliente.

Art. 4 Manleva

1. Il Cliente deve tenere manlevata e indenne la Banca da qualsiasi conseguenza che possa derivarle dal rilascio dell'impegno di firma e deve rimborsarla, a semplice richiesta scritta, di tutti gli importi che, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, la Banca fosse chiamata a pagare – oltre interessi, commissioni ed accessori – in dipendenza dell'impegno di firma medesimo, fermo restando che la Banca può addebitare i suddetti importi sul conto corrente del Cliente.

Art. 5 Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni

1. Il Cliente si dichiara consapevole che l'impegno di firma che la Banca rilascia non dà luogo ad un'obbligazione di carattere accessorio rispetto all'obbligazione garantita ma costituisce per la Banca un impegno diretto ed autonomo che la obbliga a pagare a prima richiesta, senza poter opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti che intercorrono tra il Cliente ed il beneficiario dell'impegno di firma.

2. In ogni caso il Cliente si impegna fin d'ora a non sollevare nei confronti della Banca alcuna eccezione riguardo al pagamento delle somme che le fosse richiesto, dandole atto che qualsiasi pretesa del beneficiario sarà soddisfatta dalla Banca a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante qualsiasi opposizione da parte del Cliente e/o di terzi in qualunque sede promossa.

3. Se il testo dell'impegno di firma prevede che il beneficiario per ottenere il pagamento debba:

– attestare l'inadempimento dell'obbligazione garantita, e/o

– produrre appositi documenti specificamente individuati nel testo dell'impegno di firma medesimo,

il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni nei confronti della Banca in ordine sia alla idoneità delle attestazioni del beneficiario sia alla forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica e al contenuto dei documenti prodotti dal medesimo.

4. Resta a carico del Cliente, dopo l'integrale rimborso alla Banca di tutto quanto fosse stato dalla stessa pagato, di agire nei confronti del beneficiario per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato.

Art. 6 Recesso. Risoluzione per inadempimento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca.

2. Il recesso del Cliente è efficace dalla data in cui la Banca sia liberata dalle obbligazioni derivanti dall'impegno di firma in essere alla data del recesso.

3. La Banca può recedere in ogni momento, con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, dall'affidamento concesso per il rilascio dell'impegno di firma. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca può recedere solo se sussiste una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ.

4. In caso di recesso della Banca, il Cliente deve procurare (entro il termine assegnatogli dalla Banca nella comunicazione di cui al precedente comma 3 e che non può comunque essere inferiore a 5 giorni lavorativi) la liberazione dall'impegno di firma in essere ovvero, se ciò non fosse possibile, costituire in pegno a favore della medesima denaro, titoli, strumenti finanziari - a scelta della Banca - per un importo corrispondente all'ammontare dell'impegno di firma medesimo e, comunque, di valore sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento delle ragioni di rivalsa della Banca nei confronti del Cliente in ipotesi di eventuale escussione dell'impegno di firma rilasciato.

5. La Banca può dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. nel caso in cui il Cliente non abbia adempiuto ad alcuno dei propri obblighi. In qualsiasi caso di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme indicate nel precedente comma 4.

Art. 7 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

1. Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dal presente contratto, nonché dal rilascio dell'impegno di firma, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche dagli eredi e dagli aventi causa del Cliente stesso a qualsiasi titolo.

Art. 8 Divisa dei pagamenti

1. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1279 cod. civ., il Cliente deve eseguire il rimborso e/o il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione all'affidamento e al rilascio dell'impegno di firma nella medesima divisa in cui è espressa la relativa obbligazione.
2. Se il Cliente non rimborsa e/o non paga importi denominati in una divisa diversa dall'Euro, la Banca può acquistare, o far acquistare a mezzo banca corrispondente, sul mercato per conto del Cliente, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, al cambio del giorno in cui la Banca riterrà di eseguire l'operazione, la quantità di divisa occorrente all'estinzione del debito, addebitando su conto corrente del Cliente il relativo controvalore che potrà anche essere il risultato di più operazioni di cambio.

Art. 9 Invio di comunicazioni

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono validamente effettuate con le modalità e agli indirizzi stabiliti nel contratto di conto corrente in essere tra le parti.

Art. 10 Spese ed oneri

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto, all'affidamento ed all'impegno di firma richiesto, sono a carico del Cliente.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto qui non diversamente stabilito, e per quanto compatibili, si applicano le condizioni contrattuali ed economiche del contratto di conto corrente in essere tra la Banca e il Cliente.

Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese con le modalità e per gli effetti indicati all'Art. 6, commi 1 e 2, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
 - al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 14 Legge applicabile e foro competente

1. Legge applicabile: la legge italiana, indipendentemente dalla circostanza che l'impegno di firma sia sottoposto ad altra legislazione.
2. Foro competente: anche quello dove ha sede legale la Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

SEZIONE 2 Condizioni contrattuali particolari

Art. 1 Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

1. Fatte salve le condizioni contrattuali generali di cui alla precedente SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, nel caso di richiesta di rilascio di garanzia ai sensi del D.Lgs. 122/2005, il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro 5 giorni dalla data della stipula (qualora successiva all'emissione della garanzia), copia integrale del contratto in relazione al quale è stata richiesta l'emissione della garanzia medesima.
2. Il Cliente si impegna ad informare la Banca, con un congruo anticipo, relativamente ad eventuali accordi raggiunti con il beneficiario della garanzia in merito a modifiche del contratto di cui al comma precedente, fermo restando che dette modifiche potranno determinare variazioni della garanzia già rilasciata solo se accettate dalla Banca medesima. Il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro il termine di 5 giorni dalla data della relativa stipula, copia integrale dell'atto che abbia stabilito tali modifiche.
3. Se la Banca accerta il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai commi precedenti, la stessa invita il Cliente, con lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro il termine nella stessa fissato che, comunque, non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Decorso inutilmente detto termine, la Banca si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art. 6, comma 5 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali.
4. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3 comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della garanzia solamente contro presentazione di una copia autentica dell'atto da cui risulti l'avvenuto definitivo trasferimento di proprietà (o l'assegnazione) dell'immobile in favore del beneficiario.

Art. 2 Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico

1. Nel caso di richiesta di rilascio di garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico, il Cliente si obbliga sin d'ora ad onorare i documenti relativi all'apertura di credito concernente le merci di cui trattasi, in qualsiasi forma possano essere redatti e qualora risultino almeno apparentemente regolari e conformi rispetto a quelli utilizzati nella prassi del commercio, rinunciando espressamente ad ogni eccezione in ordine alla rispondenza di essi con gli estremi della predetta apertura di credito, oppure ad onorare alle stesse condizioni i documenti che saranno rimessi per l'incasso a carico del Cliente, come sopra previsto.
2. Il Cliente deve in ogni caso consegnare immediatamente alla Banca la/e polizza/e di carico, completa di tutti i relativi documenti in originale, relativa/e a tale partita di merci, nell'ipotesi in cui detto/i documento/i pervenga/no al Cliente direttamente o per il tramite di altra banca, al fine di permettere alla Banca di ritirare la propria garanzia.
3. Se la/e polizza/e di carico riferita/e alla garanzia rilasciata / fatta rilasciare dalla Banca non le perviene/pervengono ovvero non può/possono esserle consegnate dal Cliente entro 90 giorni dalla data del rilascio della garanzia medesima, il Cliente si impegna a richiedere all'autorità giudiziaria competente l'emissione di un provvedimento esecutivo che dichiari l'inefficacia della/e polizza/e di cui trattasi (ammortamento), autorizzando peraltro fin d'ora la Banca - per il caso di inerzia del Cliente - a promuovere essa stessa, a spese del Cliente, la procedura di cui sopra.

Art. 3 Garanzia per la partecipazione a gare d'appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni

1. Se, in sede di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria, la Banca deve assumersi anche l'impegno a rilasciare, qualora il Cliente risultasse aggiudicatario dell'appalto, la garanzia per l'esecuzione del contratto (garanzia per la cauzione definitiva) prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la richiesta, da parte del Cliente, di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria è integrata con la dichiarazione

attestante il limite della percentuale di ribasso d'asta prevista nell'offerta di partecipazione alla gara d'appalto, finalizzata alla quantificazione dell'importo della garanzia per la cauzione definitiva.

2. In sede di richiesta di emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, il Cliente si obbliga a fornire, assumendosene la responsabilità, l'ammontare della rata di saldo dovuta, il tasso di interesse applicato e l'importo totale per cui la garanzia deve essere rilasciata.

Art. 4 Controgaranzia

1. Nel caso in cui il Cliente richieda alla Banca il rilascio di una garanzia per il tramite di un'altra banca (di seguito: la "Banca Corrispondente") mediante il rilascio a quest'ultima di apposita controgaranzia da parte della Banca, i riferimenti al beneficiario contenuti nella SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali si intenderanno, a seconda del caso, come riferimenti alla Banca Corrispondente (quale beneficiaria della controgaranzia) o al beneficiario della garanzia principale.

2. Qualora la richiesta riguardi il rilascio per il tramite di una Banca Corrispondente di una garanzia il cui testo (pur nel rispetto dei termini contenuti nella controgaranzia) sia concordato tra la Banca Corrispondente e il beneficiario, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare nei confronti della Banca qualsiasi eccezione in ordine al testo che sarà materialmente rilasciato dalla Banca Corrispondente.

3. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3, comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della controgaranzia solo a seguito di restituzione dell'originale della controgaranzia o di pervenimento, alla Banca medesima, di una definitiva liberatoria da parte della Banca Corrispondente e ciò a prescindere dalla circostanza che detta Banca Corrispondente sia stata liberata dal beneficiario della garanzia principale.

Art. 5 Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

1. Il presente Art. 5 si applica esclusivamente nel caso in cui la Banca proponente il presente contratto (di seguito: la "Banca Proponente") sia una banca diversa dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito: "ISP").

2. Il Cliente dà atto alla Banca Proponente (che si intende espressamente autorizzata ad operare in tal senso, anche ai sensi dell'art. 1717 cod.civ.) che per l'esecuzione del presente contratto la stessa potrà conferire incarico a ISP affinché quest'ultima provveda all'emissione dell'impegno di firma in nome proprio ma per conto della Banca Proponente. In tale eventualità, i riferimenti alla "Banca" contenuti all'Art. 3, comma 2 e all'Art. 5, commi 1, 2 e 3 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali nonché al successivo Art. 6 della presente SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari si intendono indifferentemente come riferimenti alla Banca Proponente e a ISP.

Art. 6 Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

1. Nel caso di rilascio di impegno di firma sottoposto alle Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi ovvero alle Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (U.C.P.) o alle International Stand-by Practices (I.S.P.) della Camera di Commercio medesima, il Cliente, in particolare, si dichiara consapevole ed accetta che:

- (a) l'obbligazione che la Banca si assume con il rilascio dell'impegno di firma è autonoma, rispetto al contratto sottostante, anche nel caso in cui l'impegno di firma contenga un riferimento a detto contratto;
- (b) la Banca non è tenuta ad assumersi obblighi né responsabilità per forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica di qualsiasi documento alla stessa presentato, né per il contenuto dei documenti medesimi;
- (c) l'obbligazione derivante dall'emissione dell'impegno di firma è irrevocabile;
- (d) se il beneficiario chiede, in alternativa al pagamento, la proroga della validità dell'impegno di firma, la Banca ha diritto di effettuare comunque il pagamento, anche in caso di adesione alla proroga del Cliente medesimo;
- (e) in assenza di espressa indicazione, nel testo dell'impegno di firma sottoposto alle U.R.D.G., circa l'ordinamento giuridico e il giudice competente a dirimere eventuali controversie, l'impegno di firma sia sottoposto alla legge della filiale della Banca che lo ha emesso e che ciò valga anche per la competenza del giudice.

Art. 7 Affidamento garantito da pegno

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma in utilizzo di affidamento garantito da pegno, la sottoscrizione di questo contratto da parte del datore di pegno costituisce conferma che detto pegno si intende espressamente prestato a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti al Cliente da questo contratto e dal rilascio del relativo impegno di firma da parte della Banca.

...[Banca]... S.p.A.

.....
luogo e data

CONTRATTO PER RILASCIO IMPEGNO DI FIRMA (PROPOSTA)

Egregio/Spettabile
HT SRL
 Via della Moscova 13
 20121 Milano

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/

La Banca ed il Cliente concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito e che verrà stipulato con l'accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale della Banca. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

<u>Descrizione Condizione</u>	<u>Valore</u>
IMPORTO IMPEGNO DI FIRMA	Euro/Divisa
Spese fisse	
Spese di emissione	Euro 100,00
Spese di preavviso	Euro 15,00
Commissioni	
Commissione di emissione per ciascun mese o frazione (1)	0,1400%
Minimo	Euro 100,00
Diritto fisso per modifica o proroga	Euro 60,00
Costo emissione comunicazione di legge cartacea	Euro 0,70
Commissioni e spese comuni alle garanzie internazionali	
Spese postali, telefoniche, telefax (2)	Euro 2,50
Spese per messaggio Swift (2)	Euro 2,00
Spese per vettori specializzati e/o celeri, per ogni 500 grammi di peso o frazione, per corrispondenza diretta a (2):	
Paesi europei	Euro 12,00
Resto del mondo	Euro 20,00
Spese per rilascio autorizzazione alla consegna delle merci (3)	Euro 20,00
Commissioni di intervento/servizio per operazione estero o in cambi	1,50000 PER MILLE
Minimo	Euro 4,00
Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti:	
- per affidamenti inferiori a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti pari a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti da € 2.600,01 a € 5.150,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 5.150,01 a € 10.000,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 10.000,01 a € 25.800,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 25.800,01 a € 51.600,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 51.600,01 a € 258.000,00	Euro 120,00
- per affidamenti da € 258.000,01 a € 500.000,00	Euro 150,00
- per affidamenti superiori a € 500.000,00	Euro 250,00

Le spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sopra riportata, sul maggiore degli importi risultante dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per rilascio impegni di firma individuata per ogni singolo trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per rilascio impegni di firma, al momento dell'efficacia del recesso o della revoca medesimi.

Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione a questo contratto, all'affidamento e all'impegno di firma.

In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni e norme previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse vengono regolate.

- (1) La modifica dell'importo o la proroga della scadenza comporteranno il percepimento di un conguaglio della commissione di emissione.
- (2) Se a fronte della stessa operazione si dovesse procedere a più messaggi Swift, comunicazioni telefoniche, telefax o trasmissioni di documenti, la spesa sarà applicata a ciascuno degli interventi effettuati.
- (3) Nei confronti di spedizionieri, ferrovie, compagnie aeree ecc. ad avvenuto assolvimento degli impegni dell'importatore e, quindi, senza impegno della Banca.

COPIA B - PER LA BANCA

questa copia deve essere firmata dalla Banca e, unita alla Copia C, deve essere sottoposta a "Data Certa" e conservata dalla Banca

A richiesta del Cliente e in attuazione della disponibilità a concedere il relativo affidamento già comunicatagli dalla Banca, la Banca e il Cliente medesimi convengono il rilascio di un impegno di firma nei termini seguenti e redatto secondo il testo qui unito e di cui il Cliente espressamente accetta tutti i termini e condizioni.

natura dell'impegno di firma: GARANZIA DI PRESTAZIONE
divisa e importo: USD 162.500,00
beneficiario: POUCA E INVESTICION S CARLE

Il Cliente prende atto che la concessione dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono regolati dalle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi e dalle condizioni contrattuali di seguito indicate.

SEZIONE 1 Condizioni contrattuali generali

Art. 1 Definizioni

1. In questo contratto i termini seguenti hanno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

"**Cliente**": indica il soggetto che richiede alla Banca il rilascio dell'impegno di firma;

"**consumatore**": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206;

"**impegno di firma**": indica, indifferentemente, una garanzia, una controgaranzia o una dichiarazione sostitutiva di deposito cauzionale, una lettera di credito stand-by o un altro tipo di impegno di firma, sull'Italia o sull'estero, in euro od in altra divisa.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di affidamento e di rilascio di impegno di firma

1. L'utilizzo dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono subordinati al perfezionamento delle garanzie e/o delle condizioni particolari di delibera eventualmente concordate.

2. Il Cliente può utilizzare l'affidamento concesso una sola volta, con esclusione da parte del Cliente medesimo della facoltà di reintegrare l'originaria disponibilità.

Art. 3 Commissioni

1. Il Cliente, per il rilascio dell'impegno di firma, deve pagare alla Banca in via anticipata una commissione la cui misura e periodicità di pagamento sono indicate nel Documento di Sintesi. Il Cliente deve pagare la commissione per tutto il periodo intercorrente tra il rilascio dell'impegno di firma e la data di definitiva liberazione della Banca da ogni obbligo che la stessa si è assunta con il rilascio dell'impegno di firma medesimo.

2. Ai fini del presente contratto, per liberazione dall'impegno di firma si intende la restituzione alla Banca dell'originale dell'impegno di firma o il perfezionamento a quest'ultima di una definitiva dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario dell'impegno di firma medesimo.

3. La quota di commissione pagata in anticipo e relativa al periodo di tempo successivo alla data di estinzione dell'impegno di firma non sarà comunque restituita.

4. Se l'impegno di firma è emesso per il tramite di una banca corrispondente, ovvero se l'impegno di firma emesso da una banca corrispondente deve essere assistito da una controgaranzia rilasciata dalla Banca, il Cliente rimborsa alla Banca medesima anche le spese e commissioni che saranno reclamate da detta banca corrispondente.

5. Le commissioni saranno pagate mediante addebito su conto intestato al Cliente.

Art. 4 Manleva

1. Il Cliente deve tenere manlevata e indenne la Banca da qualsiasi conseguenza che possa derivarle dal rilascio dell'impegno di firma e deve rimborsarla, a semplice richiesta scritta, di tutti gli importi che, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, la Banca fosse chiamata a pagare – oltre interessi, commissioni ed accessori – in dipendenza dell'impegno di firma medesimo, fermo restando che la Banca può addebitare i suddetti importi sul conto corrente del Cliente.

Art. 5 Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni

1. Il Cliente si dichiara consapevole che l'impegno di firma che la Banca rilascia non dà luogo ad un'obbligazione di carattere accessorio rispetto all'obbligazione garantita ma costituisce per la Banca un impegno diretto ed autonomo che la obbliga a pagare a prima richiesta, senza poter opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti che intercorrono tra il Cliente ed il beneficiario dell'impegno di firma.

2. In ogni caso il Cliente si impegna fin d'ora a non sollevare nei confronti della Banca alcuna eccezione riguardo al pagamento delle somme che le fosse richiesto, dandole atto che qualsiasi pretesa del beneficiario sarà soddisfatta dalla Banca a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante qualsiasi opposizione da parte del Cliente e/o di terzi in qualunque sede promossa.

3. Se il testo dell'impegno di firma prevede che il beneficiario per ottenere il pagamento debba:

– attestare l'inadempimento dell'obbligazione garantita, e/o

– produrre appositi documenti specificamente individuati nel testo dell'impegno di firma medesimo,

il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni nei confronti della Banca in ordine sia alla idoneità delle attestazioni del beneficiario sia alla forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica e al contenuto dei documenti prodotti dal medesimo.

4. Resta a carico del Cliente, dopo l'integrale rimborso alla Banca di tutto quanto fosse stato dalla stessa pagato, di agire nei confronti del beneficiario per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato.

Art. 6 Recesso. Risoluzione per inadempimento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca.

2. Il recesso del Cliente è efficace dalla data in cui la Banca sia liberata dalle obbligazioni derivanti dall'impegno di firma in essere alla data del recesso.

3. La Banca può recedere in ogni momento, con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, dall'affidamento concesso per il rilascio dell'impegno di firma. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca può recedere solo se sussiste una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ.

4. In caso di recesso della Banca, il Cliente deve procurare (entro il termine assegnatogli dalla Banca nella comunicazione di cui al precedente comma 3 e che non può comunque essere inferiore a 5 giorni lavorativi) la liberazione dall'impegno di firma in essere ovvero, se ciò non fosse possibile, costituire in pegno a favore della medesima denaro, titoli, strumenti finanziari - a scelta della Banca - per un importo corrispondente all'ammontare dell'impegno di firma medesimo e, comunque, di valore sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento delle ragioni di rivalsa della Banca nei confronti del Cliente in ipotesi di eventuale escussione dell'impegno di firma rilasciato.

5. La Banca può dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. nel caso in cui il Cliente non abbia adempiuto ad alcuno dei propri obblighi. In qualsiasi caso di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme indicate nel precedente comma 4.

Art. 7 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

1. Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dal presente contratto, nonché dal rilascio dell'impegno di firma, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche dagli eredi e dagli aventi causa del Cliente stesso a qualsiasi titolo.

Art. 8 Divisa dei pagamenti

1. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1279 cod. civ., il Cliente deve eseguire il rimborso e/o il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione all'affidamento e al rilascio dell'impegno di firma nella medesima divisa in cui è espressa la relativa obbligazione.

2. Se il Cliente non rimborsa e/o non paga importi denominati in una divisa diversa dall'Euro, la Banca può acquistare, o far acquistare a mezzo banca corrispondente, sul mercato per conto del Cliente, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, al cambio del giorno in cui la Banca riterrà di eseguire l'operazione, la quantità di divisa occorrente all'estinzione del debito, addebitando su conto corrente del Cliente il relativo controvalore che potrà anche essere il risultato di più operazioni di cambio.

Art. 9 Invio di comunicazioni

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono validamente effettuate con le modalità e agli indirizzi stabiliti nel contratto di conto corrente in essere tra le parti.

Art. 10 Spese ed oneri

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto, all'affidamento ed all'impegno di firma richiesto, sono a carico del Cliente.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto qui non diversamente stabilito, e per quanto compatibili, si applicano le condizioni contrattuali ed economiche del contratto di conto corrente in essere tra la Banca e il Cliente.

Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese con le modalità e per gli effetti indicati all'Art. 6, commi 1 e 2, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 14 Legge applicabile e foro competente

1. Legge applicabile: la legge italiana, indipendentemente dalla circostanza che l'impegno di firma sia sottoposto ad altra legislazione.

2. Foro competente: anche quello dove ha sede legale la Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

SEZIONE 2 Condizioni contrattuali particolari**Art. 1 Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122**

1. Fatte salve le condizioni contrattuali generali di cui alla precedente SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, nel caso di richiesta di rilascio di garanzia ai sensi del D.Lgs. 122/2005, il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro 5 giorni dalla data della stipula (qualora successiva all'emissione della garanzia), copia integrale del contratto in relazione al quale è stata richiesta l'emissione della garanzia medesima.

2. Il Cliente si impegna ad informare la Banca, con un congruo anticipo, relativamente ad eventuali accordi raggiunti con il beneficiario della garanzia in merito a modifiche del contratto di cui al comma precedente, fermo restando che dette modifiche potranno determinare variazioni della garanzia già rilasciata solo se accettate dalla Banca medesima. Il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro il termine di 5 giorni dalla data della relativa stipula, copia integrale dell'atto che abbia stabilito tali modifiche.

3. Se la Banca accerta il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai commi precedenti, la stessa invita il Cliente, con lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro il termine nella stessa fissato che, comunque, non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Decorso inutilmente detto termine, la Banca si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art. 6, comma 5 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali.

4. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3 comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della garanzia solamente contro presentazione di una copia autentica dell'atto da cui risulti l'avvenuto definitivo trasferimento di proprietà (o l'assegnazione) dell'immobile in favore del beneficiario.

Art. 2 Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico

1. Nel caso di richiesta di rilascio di garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico, il Cliente si obbliga sin d'ora ad onorare i documenti relativi all'apertura di credito concernente le merci di cui trattasi, in qualsiasi forma possano essere redatti e qualora risultino almeno apparentemente regolari e conformi rispetto a quelli utilizzati nella prassi del commercio, rinunciando espressamente ad ogni eccezione in ordine alla rispondenza di essi con gli estremi della predetta apertura di credito, oppure ad onorare alle stesse condizioni i documenti che saranno rimessi per l'incasso a carico del Cliente, come sopra previsto.

2. Il Cliente deve in ogni caso consegnare immediatamente alla Banca la/e polizza/e di carico, completa di tutti i relativi documenti in originale, relativa/e a tale partita di merci, nell'ipotesi in cui detto/i documento/i pervenga/no al Cliente direttamente o per il tramite di altra banca, al fine di permettere alla Banca di ritirare la propria garanzia.

3. Se la/e polizza/e di carico riferita/e alla garanzia rilasciata / fatta rilasciare dalla Banca non le perviene/pervengono ovvero non può/possono esserle consegnate dal Cliente entro 90 giorni dalla data del rilascio della garanzia medesima, il Cliente si impegna a richiedere all'autorità giudiziaria competente l'emissione di un provvedimento esecutivo che dichiari l'inefficacia della/e polizza/e di cui trattasi (ammortamento), autorizzando peraltro fin d'ora la Banca - per il caso di inerzia del Cliente - a promuovere essa stessa, a spese del Cliente, la procedura di cui sopra.

Art. 3 Garanzia per la partecipazione a gare d'appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni

1. Se, in sede di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria, la Banca deve assumersi anche l'impegno a rilasciare, qualora il Cliente risultasse aggiudicatario dell'appalto, la garanzia per l'esecuzione del contratto (garanzia per la cauzione definitiva) prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la richiesta, da parte del Cliente, di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria è integrata con la dichiarazione attestante il limite della percentuale di ribasso d'asta prevista nell'offerta di partecipazione alla gara d'appalto, finalizzata alla quantificazione dell'importo della garanzia per la cauzione definitiva.
2. In sede di richiesta di emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, il Cliente si obbliga a fornire, assumendosene la responsabilità, l'ammontare della rata di saldo dovuta, il tasso di interesse applicato e l'importo totale per cui la garanzia deve essere rilasciata.

Art. 4 Controgaranzia

1. Nel caso in cui il Cliente richieda alla Banca il rilascio di una garanzia per il tramite di un'altra banca (di seguito: la "Banca Corrispondente") mediante il rilascio a quest'ultima di apposita controgaranzia da parte della Banca, i riferimenti al beneficiario contenuti nella SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali si intenderanno, a seconda del caso, come riferimenti alla Banca Corrispondente (quale beneficiaria della controgaranzia) o al beneficiario della garanzia principale.
2. Qualora la richiesta riguardi il rilascio per il tramite di una Banca Corrispondente di una garanzia il cui testo (pur nel rispetto dei termini contenuti nella controgaranzia) sia concordato tra la Banca Corrispondente e il beneficiario, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare nei confronti della Banca qualsiasi eccezione in ordine al testo che sarà materialmente rilasciato dalla Banca Corrispondente.
3. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3, comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della controgaranzia solo a seguito di restituzione dell'originale della controgaranzia o di pervenimento, alla Banca medesima, di una definitiva liberatoria da parte della Banca Corrispondente e ciò a prescindere dalla circostanza che detta Banca Corrispondente sia stata liberata dal beneficiario della garanzia principale.

Art. 5 Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

1. Il presente Art. 5 si applica esclusivamente nel caso in cui la Banca proponente il presente contratto (di seguito: la "Banca Proponente") sia una banca diversa dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito: "ISP").
2. Il Cliente dà atto alla Banca Proponente (che si intende espressamente autorizzata ad operare in tal senso, anche ai sensi dell'art. 1717 cod.civ.) che per l'esecuzione del presente contratto la stessa potrà conferire incarico a ISP affinché quest'ultima provveda all'emissione dell'impegno di firma in nome proprio ma per conto della Banca Proponente. In tale eventualità, i riferimenti alla "Banca" contenuti all'Art. 3, comma 2 e all'Art. 5, commi 1, 2 e 3 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali nonché al successivo Art. 6 della presente SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari si intendono indifferentemente come riferimenti alla Banca Proponente e a ISP.

Art. 6 Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma sottoposto alle Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi ovvero alle Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (U.C.P.) o alle International Stand-by Practices (I.S.P.) della Camera di Commercio medesima, il Cliente, in particolare, si dichiara consapevole ed accetta che:
 - (a) l'obbligazione che la Banca si assume con il rilascio dell'impegno di firma è autonoma, rispetto al contratto sottostante, anche nel caso in cui l'impegno di firma contenga un riferimento a detto contratto;
 - (b) la Banca non è tenuta ad assumersi obblighi né responsabilità per forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica di qualsiasi documento alla stessa presentato, né per il contenuto dei documenti medesimi;
 - (c) l'obbligazione derivante dall'emissione dell'impegno di firma è irrevocabile;
 - (d) se il beneficiario chiede, in alternativa al pagamento, la proroga della validità dell'impegno di firma, la Banca ha diritto di effettuare comunque il pagamento, anche in caso di adesione alla proroga del Cliente medesimo;
 - (e) in assenza di espressa indicazione, nel testo dell'impegno di firma sottoposto alle U.R.D.G., circa l'ordinamento giuridico e il giudice competente a dirimere eventuali controversie, l'impegno di firma sia sottoposto alla legge della filiale della Banca che lo ha emesso e che ciò valga anche per la competenza del giudice.

Art. 7 Affidamento garantito da pegno

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma in utilizzo di affidamento garantito da pegno, la sottoscrizione di questo contratto da parte del datore di pegno costituisce conferma che detto pegno si intende espressamente prestato a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti al Cliente da questo contratto e dal rilascio del relativo impegno di firma da parte della Banca.

...[Banca]... S.p.A.

luogo e data

CONTRATTO PER RILASCIO IMPEGNO DI FIRMA (ACCETTAZIONE)

Documento unico formato da n. **6** pagine
 Si richiede l'apposizione della data certa mediante
 timbro postale o validazione temporale

Spettabile
 ...[Banca]... S.p.A.
 IntesaSanpaolo Spa
 Filiale Imprese Milano Città Centro

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/

La Banca ed il Cliente concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito e che verrà stipulato con l'accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale della Banca. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

<u>Descrizione Condizione</u>	<u>Valore</u>
IMPORTO IMPEGNO DI FIRMA	Euro/Divisa
Spese fisse	
Spese di emissione	Euro 100,00
Spese di preavviso	Euro 15,00
Commissioni	
Commissione di emissione per ciascun mese o frazione (1)	0,1400%
Minimo	Euro 100,00
Diritto fisso per modifica o proroga	Euro 60,00
Costo emissione comunicazione di legge cartacea	Euro 0,70
Commissioni e spese comuni alle garanzie internazionali	
Spese postali, telefoniche, telefax (2)	Euro 2,50
Spese per messaggio Swift (2)	Euro 2,00
Spese per vettori specializzati e/o celeri, per ogni 500 grammi di peso o frazione, per corrispondenza diretta a (2):	
Paesi europei	Euro 12,00
Resto del mondo	Euro 20,00
Spese per rilascio autorizzazione alla consegna delle merci (3)	Euro 20,00
Commissioni di intervento/servizio per operazione estero o in cambi	1,50000 PER MILLE
Minimo	Euro 4,00
Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti:	
- per affidamenti inferiori a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti pari a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti da € 2.600,01 a € 5.150,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 5.150,01 a € 10.000,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 10.000,01 a € 25.800,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 25.800,01 a € 51.600,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 51.600,01 a € 258.000,00	Euro 120,00
- per affidamenti da € 258.000,01 a € 500.000,00	Euro 150,00
- per affidamenti superiori a € 500.000,00	Euro 250,00

Le spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sopra riportata, sul maggiore degli importi risultante dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per rilascio impegni di firma individuata per ogni singolo trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per rilascio impegni di firma, al momento dell'efficacia del recesso o della revoca medesimi.

Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione a questo contratto, all'affidamento e all'impegno di firma.

In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni e norme previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse vengono regolate.

- (1) La modifica dell'importo o la proroga della scadenza comporteranno il percepimento di un conguaglio della commissione di emissione.
- (2) Se a fronte della stessa operazione si dovesse procedere a più messaggi Swift, comunicazioni telefoniche, telefax o trasmissioni di documenti, la spesa sarà applicata a ciascuno degli interventi effettuati.
- (3) Nei confronti di spedizionieri, ferrovie, compagnie aeree ecc. ad avvenuto assolvimento degli impegni dell'importatore e, quindi, senza impegno della Banca.

A richiesta del Cliente e in attuazione della disponibilità a concedere il relativo affidamento già comunicatagli dalla Banca, la Banca e il Cliente medesimi convengono il rilascio di un impegno di firma nei termini seguenti e redatto secondo il testo qui unito e di cui il Cliente espressamente accetta tutti i termini e condizioni.

natura dell'impegno di firma: GARANZIA di PRESTAZIONE
 divisa e importo: USD 162.500,00

COPIA C - PER LA BANCA

questa copia deve essere firmata dal Cliente e, unita alla Copia B, deve essere sottoposta a "Data Certa" e conservata dalla Banca

beneficiario: POLICIA DE INVESTIGACION DE CHILE

Il Cliente prende atto che la concessione dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono regolati dalle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi e dalle condizioni contrattuali di seguito indicate.

SEZIONE 1 Condizioni contrattuali generali

Art. 1 Definizioni

1. In questo contratto i termini seguenti hanno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

"**Cliente**": indica il soggetto che richiede alla Banca il rilascio dell'impegno di firma;

"**consumatore**": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206;

"**impegno di firma**": indica, indifferentemente, una garanzia, una controgaranzia o una dichiarazione sostitutiva di deposito cauzionale, una lettera di credito stand-by o un altro tipo di impegno di firma, sull'Italia o sull'estero, in euro od in altra divisa.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di affidamento e di rilascio di impegno di firma

1. L'utilizzo dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono subordinati al perfezionamento delle garanzie e/o delle condizioni particolari di delibera eventualmente concordate.

2. Il Cliente può utilizzare l'affidamento concesso una sola volta, con esclusione da parte del Cliente medesimo della facoltà di reintegrare l'originaria disponibilità.

Art. 3 Commissioni

1. Il Cliente, per il rilascio dell'impegno di firma, deve pagare alla Banca in via anticipata una commissione la cui misura e periodicità di pagamento sono indicate nel Documento di Sintesi. Il Cliente deve pagare la commissione per tutto il periodo intercorrente tra il rilascio dell'impegno di firma e la data di definitiva liberazione della Banca da ogni obbligo che la stessa si è assunta con il rilascio dell'impegno di firma medesimo.

2. Ai fini del presente contratto, per liberazione dall'impegno di firma si intende la restituzione alla Banca dell'originale dell'impegno di firma o il pervenimento a quest'ultima di una definitiva dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario dell'impegno di firma medesimo.

3. La quota di commissione pagata in anticipo e relativa al periodo di tempo successivo alla data di estinzione dell'impegno di firma non sarà comunque restituita.

4. Se l'impegno di firma è emesso per il tramite di una banca corrispondente, ovvero se l'impegno di firma emesso da una banca corrispondente deve essere assistito da una controgaranzia rilasciata dalla Banca, il Cliente rimborsa alla Banca medesima anche le spese e commissioni che saranno reclamate da detta banca corrispondente.

5. Le commissioni saranno pagate mediante addebito su conto intestato al Cliente.

Art. 4 Manleva

1. Il Cliente deve tenere manlevata e indenne la Banca da qualsiasi conseguenza che possa derivarle dal rilascio dell'impegno di firma e deve rimborsarla, a semplice richiesta scritta, di tutti gli importi che, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, la Banca fosse chiamata a pagare – oltre interessi, commissioni ed accessori – in dipendenza dell'impegno di firma medesimo, fermo restando che la Banca può addebitare i suddetti importi sul conto corrente del Cliente.

Art. 5 Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni

1. Il Cliente si dichiara consapevole che l'impegno di firma che la Banca rilascia non dà luogo ad un'obbligazione di carattere accessorio rispetto all'obbligazione garantita ma costituisce per la Banca un impegno diretto ed autonomo che la obbliga a pagare a prima richiesta, senza poter opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti che intercorrono tra il Cliente ed il beneficiario dell'impegno di firma.

2. In ogni caso il Cliente si impegna fin d'ora a non sollevare nei confronti della Banca alcuna eccezione riguardo al pagamento delle somme che le fosse richiesto, dandole atto che qualsiasi pretesa del beneficiario sarà soddisfatta dalla Banca a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante qualsiasi opposizione da parte del Cliente e/o di terzi in qualunque sede promossa.

3. Se il testo dell'impegno di firma prevede che il beneficiario per ottenere il pagamento debba:

- attestare l'inadempimento dell'obbligazione garantita, e/o
- produrre appositi documenti specificamente individuati nel testo dell'impegno di firma medesimo,

il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni nei confronti della Banca in ordine sia alla idoneità delle attestazioni del beneficiario sia alla forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica e al contenuto dei documenti prodotti dal medesimo.

4. Resta a carico del Cliente, dopo l'integrale rimborso alla Banca di tutto quanto fosse stato dalla stessa pagato, di agire nei confronti del beneficiario per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato.

Art. 6 Recesso. Risoluzione per inadempimento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca.

2. Il recesso del Cliente è efficace dalla data in cui la Banca sia liberata dalle obbligazioni derivanti dall'impegno di firma in essere alla data del recesso.

3. La Banca può recedere in ogni momento, con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, dall'affidamento concesso per il rilascio dell'impegno di firma. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca può recedere solo se sussiste una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ.

4. In caso di recesso della Banca, il Cliente deve procurare (entro il termine assegnatogli dalla Banca nella comunicazione di cui al precedente comma 3 e che non può comunque essere inferiore a 5 giorni lavorativi) la liberazione dall'impegno di firma in essere ovvero, se ciò non fosse possibile, costituire in pegno a favore della medesima denaro, titoli, strumenti finanziari - a scelta della Banca - per un importo corrispondente all'ammontare dell'impegno di firma medesimo e, comunque, di valore sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento delle ragioni di rivalsa della Banca nei confronti del Cliente in ipotesi di eventuale escussione dell'impegno di firma rilasciato.

5. La Banca può dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. nel caso in cui il Cliente non abbia adempiuto ad alcuno dei propri obblighi. In qualsiasi caso di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme indicate nel precedente comma 4.

Art. 7 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

1. Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dal presente contratto, nonché dal rilascio dell'impegno di firma, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche dagli eredi e dagli aventi causa del Cliente stesso a qualsiasi titolo.

Art. 8 Divisa dei pagamenti

1. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1279 cod. civ., il Cliente deve eseguire il rimborso e/o il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione all'affidamento e al rilascio dell'impegno di firma nella medesima divisa in cui è espressa la relativa obbligazione.

2. Se il Cliente non rimborsa e/o non paga importi denominati in una divisa diversa dall'Euro, la Banca può acquistare, o far acquistare a mezzo banca corrispondente, sul mercato per conto del Cliente, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, al cambio del giorno in cui la Banca riterrà di eseguire l'operazione, la quantità di divisa occorrente all'estinzione del debito, addebitando su conto corrente del Cliente il relativo controvalore che potrà anche essere il risultato di più operazioni di cambio.

Art. 9 Invio di comunicazioni

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono validamente effettuate con le modalità e agli indirizzi stabiliti nel contratto di conto corrente in essere tra le parti.

Art. 10 Spese ed oneri

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto, all'affidamento ed all'impegno di firma richiesto, sono a carico del Cliente.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto qui non diversamente stabilito, e per quanto compatibili, si applicano le condizioni contrattuali ed economiche del contratto di conto corrente in essere tra la Banca e il Cliente.

Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese con le modalità e per gli effetti indicati all'Art. 6, commi 1 e 2, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 14 Legge applicabile e foro competente

1. Legge applicabile: la legge italiana, indipendentemente dalla circostanza che l'impegno di firma sia sottoposto ad altra legislazione.

2. Foro competente: anche quello dove ha sede legale la Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

SEZIONE 2 Condizioni contrattuali particolari**Art. 1 Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122**

1. Fatte salve le condizioni contrattuali generali di cui alla precedente SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, nel caso di richiesta di rilascio di garanzia ai sensi del D.Lgs. 122/2005, il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro 5 giorni dalla data della stipula (qualora successiva all'emissione della garanzia), copia integrale del contratto in relazione al quale è stata richiesta l'emissione della garanzia medesima.

2. Il Cliente si impegna ad informare la Banca, con un congruo anticipo, relativamente ad eventuali accordi raggiunti con il beneficiario della garanzia in merito a modifiche del contratto di cui al comma precedente, fermo restando che dette modifiche potranno determinare variazioni della garanzia già rilasciata solo se accettate dalla Banca medesima. Il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro il termine di 5 giorni dalla data della relativa stipula, copia integrale dell'atto che abbia stabilito tali modifiche.

3. Se la Banca accerta il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai commi precedenti, la stessa invita il Cliente, con lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro il termine nella stessa fissato che, comunque, non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Decorso inutilmente detto termine, la Banca si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art. 6, comma 5 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali.

4. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3 comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della garanzia solamente contro presentazione di una copia autentica dell'atto da cui risulti l'avvenuto definitivo trasferimento di proprietà (o l'assegnazione) dell'immobile in favore del beneficiario.

Art. 2 Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico

1. Nel caso di richiesta di rilascio di garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico, il Cliente si obbliga sin d'ora ad onorare i documenti relativi all'apertura di credito concernente le merci di cui trattasi, in qualsiasi forma possano essere redatti e qualora risultino almeno apparentemente regolari e conformi rispetto a quelli utilizzati nella prassi del commercio, rinunciando espressamente ad ogni eccezione in ordine alla rispondenza di essi con gli estremi della predetta apertura di credito, oppure ad onorare alle stesse condizioni i documenti che saranno rimessi per l'incasso a carico del Cliente, come sopra previsto.

2. Il Cliente deve in ogni caso consegnare immediatamente alla Banca la/e polizza/e di carico, completa di tutti i relativi documenti in originale, relativa/e a tale partita di merci, nell'ipotesi in cui detto/i documento/i pervenga/no al Cliente direttamente o per il tramite di altra banca, al fine di permettere alla Banca di ritirare la propria garanzia.

3. Se la/e polizza/e di carico riferita/e alla garanzia rilasciata / fatta rilasciare dalla Banca non le perviene/pervengono ovvero non può/possono esserle consegnate dal Cliente entro 90 giorni dalla data del rilascio della garanzia medesima, il Cliente si impegna a richiedere all'autorità giudiziaria competente l'emissione di un provvedimento esecutivo che dichiari l'inefficacia della/e polizza/e di cui trattasi (ammortamento), autorizzando peraltro fin d'ora la Banca - per il caso di inerzia del Cliente - a promuovere essa stessa, a spese del Cliente, la procedura di cui sopra.

Art. 3 Garanzia per la partecipazione a gare d'appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni

1. Se, in sede di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria, la Banca deve assumersi anche l'impegno a rilasciare, qualora il Cliente risultasse aggiudicatario dell'appalto, la garanzia per l'esecuzione del contratto (garanzia per la cauzione definitiva) prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la richiesta, da parte del Cliente, di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria è integrata con la dichiarazione attestante il limite della percentuale di ribasso d'asta prevista nell'offerta di partecipazione alla gara d'appalto, finalizzata alla quantificazione dell'importo della garanzia per la cauzione definitiva.

2. In sede di richiesta di emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, il Cliente si obbliga a fornire, assumendosene la responsabilità, l'ammontare della rata di saldo dovuta, il tasso di interesse applicato e l'importo totale per cui la garanzia deve essere rilasciata.

Art. 4 Controgaranzia

1. Nel caso in cui il Cliente richieda alla Banca il rilascio di una garanzia per il tramite di un'altra banca (di seguito: la "Banca Corrispondente") mediante il rilascio a quest'ultima di apposita controgaranzia da parte della Banca, i riferimenti al beneficiario contenuti nella SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali si intenderanno, a seconda del caso, come riferimenti alla Banca Corrispondente (quale beneficiaria della controgaranzia) o al beneficiario della garanzia principale.

2. Qualora la richiesta riguardi il rilascio per il tramite di una Banca Corrispondente di una garanzia il cui testo (pur nel rispetto dei termini contenuti nella controgaranzia) sia concordato tra la Banca Corrispondente e il beneficiario, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare nei confronti della Banca qualsiasi eccezione in ordine al testo che sarà materialmente rilasciato dalla Banca Corrispondente.

3. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3, comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della controgaranzia solo a seguito di restituzione dell'originale della controgaranzia o di pervenimento, alla Banca medesima, di una definitiva liberatoria da parte della Banca Corrispondente e ciò a prescindere dalla circostanza che detta Banca Corrispondente sia stata liberata dal beneficiario della garanzia principale.

Art. 5 Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

1. Il presente Art. 5 si applica esclusivamente nel caso in cui la Banca proponente il presente contratto (di seguito: la "Banca Proponente") sia una banca diversa dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito: "ISP").

2. Il Cliente dà atto alla Banca Proponente (che si intende espressamente autorizzata ad operare in tal senso, anche ai sensi dell'art. 1717 cod. civ.) che per l'esecuzione del presente contratto la stessa potrà conferire incarico a ISP affinché quest'ultima provveda all'emissione dell'impegno di firma in nome proprio ma per conto della Banca Proponente. In tale eventualità, i riferimenti alla "Banca" contenuti all'Art. 3, comma 2 e all'Art. 5, commi 1, 2 e 3 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali nonché al successivo Art. 6 della presente SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari si intendono indifferentemente come riferimenti alla Banca Proponente e a ISP.

Art. 6 Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma sottoposto alle Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi ovvero alle Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (U.C.P.) o alle International Stand-by Practices (I.S.P.) della Camera di Commercio medesima, il Cliente, in particolare, si dichiara consapevole ed accetta che:

- l'obbligazione che la Banca si assume con il rilascio dell'impegno di firma è autonoma, rispetto al contratto sottostante, anche nel caso in cui l'impegno di firma contenga un riferimento a detto contratto;
- la Banca non è tenuta ad assumersi obblighi né responsabilità per forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica di qualsiasi documento alla stessa presentato, né per il contenuto dei documenti medesimi;
- l'obbligazione derivante dall'emissione dell'impegno di firma è irrevocabile;
- se il beneficiario chiede, in alternativa al pagamento, la proroga della validità dell'impegno di firma, la Banca ha diritto di effettuare comunque il pagamento, anche in caso di adesione alla proroga del Cliente medesimo;
- in assenza di espressa indicazione, nel testo dell'impegno di firma sottoposto alle U.R.D.G., circa l'ordinamento giuridico e il giudice competente a dirimere eventuali controversie, l'impegno di firma sia sottoposto alla legge della filiale della Banca che lo ha emesso e che ciò valga anche per la competenza del giudice.

Art. 7 Affidamento garantito da pegno

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma in utilizzo di affidamento garantito da pegno, la sottoscrizione di questo contratto da parte del datore di pegno costituisce conferma che detto pegno si intende espressamente prestato a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti al Cliente da questo contratto e dal rilascio del relativo impegno di firma da parte della Banca.

La Banca è autorizzata a presentare questo documento (unitamente ai relativi allegati) alla società Poste Italiane S.p.A. e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la "data certa" mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici. Prendo/Prendiamo atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale del documento, è previsto il trattamento e la conservazione del medesimo da parte della predetta società.

il Cliente

HT SRL

Via della Moscova 13

20121 Milano

MILANO, 15/10/2014

luogo e data

Geo HTSRL S.p.A. Via Moscova 13
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
Via Moscova Milano

[Firma]

firma

firma

il costituente il pegno ¹

luogo e data

cognome nome/denominazione e indirizzo

firma

firma

Il Cliente approva inoltre, specificamente, le seguenti clausole del contratto per rilascio impegno di firma

– quanto alla "SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali":

Art. 2, comma 1 (gradimento della Banca e condizioni sospensive del rilascio dell'impegno di firma)

Art. 3 (Commissioni)

Art. 4 (Manleva)

Art. 5 (Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni)

¹ inserire se l'affidamento è garantito da pegno e se il costituente il pegno è un soggetto diverso dal Cliente

Art. 6 (Recesso. Risoluzione per inadempimento)

Art. 8, comma 2 (acquisto della divisa da parte della Banca)

Art. 12 (Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche)

Art. 14, comma 2 (Foro competente)

– quanto alla "SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari":

Art. 1, comma 3 (Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 - Diritto della Banca di risolvere il contratto)

Art. 2, comma 1 (Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico - Rinuncia a sollevare eccezioni)

Art. 4, comma 2 (Controgaranzia – Rinuncia a sollevare eccezioni)

Art. 5 (Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Art. 6 (Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi)

il Cliente

Milano, 15/10/2014
luogo e data

HT SRL

Via della Moscova 13

20121 Milano

CEO - ~~DAVID~~ VINGOZZI
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
M. VingoZZi
firma

firma

Il Cliente dichiara di ricevere un esemplare del contratto costituito dalla proposta della Banca e dalla copia della propria accettazione unite fra loro, nell'esemplare consegnato al Cliente medesimo, da una fascetta olografica.

il Cliente

Milano, 15/10/2014
luogo e data

HT SRL

Via della Moscova 13

20121 Milano

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
CEO - ~~DAVID~~ VINGOZZI
M. VingoZZi
firma

firma

CONTRATTO PER RILASCIO IMPEGNO DI FIRMA (ACCETTAZIONE)

Spettabile
 ...[Banca]... S.p.A.
 IntesaSanpaolo Spa
 Filiale Imprese Milano Città Centro

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/

La Banca ed il Cliente concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito e che verrà stipulato con l'accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale della Banca. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

<u>Descrizione Condizione</u>	<u>Valore</u>
IMPORTO IMPEGNO DI FIRMA	Euro/Divisa
Spese fisse	
Spese di emissione	Euro 100,00
Spese di preavviso	Euro 15,00
Commissioni	
Commissione di emissione per ciascun mese o frazione (1)	0,1400%
Minimo	Euro 100,00
Diritto fisso per modifica o proroga	Euro 60,00
Costo emissione comunicazione di legge cartacea	Euro 0,70
Commissioni e spese comuni alle garanzie internazionali	
Spese postali, telefoniche, telefax (2)	Euro 2,50
Spese per messaggio Swift (2)	Euro 2,00
Spese per vettori specializzati e/o celeri, per ogni 500 grammi di peso o frazione, per corrispondenza diretta a (2):	
Paesi europei	Euro 12,00
Resto del mondo	Euro 20,00
Spese per rilascio autorizzazione alla consegna delle merci (3)	Euro 20,00
Commissioni di intervento/servizio per operazione estero o in cambi	1,50000 PER MILLE
Minimo	Euro 4,00
Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti:	
- per affidamenti inferiori a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti pari a € 2.600,00	Euro 12,00
- per affidamenti da € 2.600,01 a € 5.150,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 5.150,01 a € 10.000,00	Euro 40,00
- per affidamenti da € 10.000,01 a € 25.800,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 25.800,01 a € 51.600,00	Euro 75,00
- per affidamenti da € 51.600,01 a € 258.000,00	Euro 120,00
- per affidamenti da € 258.000,01 a € 500.000,00	Euro 150,00
- per affidamenti superiori a € 500.000,00	Euro 250,00

Le spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sopra riportata, sul maggiore degli importi risultante dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per rilascio impegni di firma individuata per ogni singolo trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per rilascio impegni di firma, al momento dell'efficacia del recesso o della revoca medesimi.

Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione a questo contratto, all'affidamento e all'impegno di firma.

In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni e norme previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse vengono regolate.

- (1) La modifica dell'importo o la proroga della scadenza comporteranno il percepimento di un conguaglio della commissione di emissione.
- (2) Se a fronte della stessa operazione si dovesse procedere a più messaggi Swift, comunicazioni telefoniche, telefax o trasmissioni di documenti, la spesa sarà applicata a ciascuno degli interventi effettuati.
- (3) Nei confronti di spedizionieri, ferrovie, compagnie aeree ecc. ad avvenuto assolvimento degli impegni dell'importatore e, quindi, senza impegno della Banca.

A richiesta del Cliente e in attuazione della disponibilità a concedere il relativo affidamento già comunicatagli dalla Banca, la Banca e il Cliente medesimi convengono il rilascio di un impegno di firma nei termini seguenti e redatto secondo il testo qui unito e di cui il Cliente espressamente accetta tutti i termini e condizioni.

natura dell'impegno di firma: GARANZIA di PRESTAZIONE
 divisa e importo: USD 142.500,00
 beneficiario: PAUCIA DE INVESTIGACIONES DE CARLE

COPIA D - PER IL CLIENTE

questa copia deve essere firmata dal Cliente e consegnata al Cliente insieme alla Copia A

Il Cliente prende atto che la concessione dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono regolati dalle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi e dalle condizioni contrattuali di seguito indicate.

SEZIONE 1 Condizioni contrattuali generali

Art. 1 Definizioni

1. In questo contratto i termini seguenti hanno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

“**Cliente**”: indica il soggetto che richiede alla Banca il rilascio dell'impegno di firma;

“**consumatore**”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206;

“**impegno di firma**”: indica, indifferentemente, una garanzia, una controgaranzia o una dichiarazione sostitutiva di deposito cauzionale, una lettera di credito stand-by o un altro tipo di impegno di firma, sull'Italia o sull'estero, in euro od in altra divisa.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di affidamento e di rilascio di impegno di firma

1. L'utilizzo dell'affidamento e il rilascio dell'impegno di firma sono subordinati al perfezionamento delle garanzie e/o delle condizioni particolari di delibera eventualmente concordate.

2. Il Cliente può utilizzare l'affidamento concesso una sola volta, con esclusione da parte del Cliente medesimo della facoltà di reintegrare l'originaria disponibilità.

Art. 3 Commissioni

1. Il Cliente, per il rilascio dell'impegno di firma, deve pagare alla Banca in via anticipata una commissione la cui misura e periodicità di pagamento sono indicate nel Documento di Sintesi. Il Cliente deve pagare la commissione per tutto il periodo intercorrente tra il rilascio dell'impegno di firma e la data di definitiva liberazione della Banca da ogni obbligo che la stessa si è assunta con il rilascio dell'impegno di firma medesimo.

2. Ai fini del presente contratto, per liberazione dall'impegno di firma si intende la restituzione alla Banca dell'originale dell'impegno di firma o il pervenimento a quest'ultima di una definitiva dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario dell'impegno di firma medesimo.

3. La quota di commissione pagata in anticipo e relativa al periodo di tempo successivo alla data di estinzione dell'impegno di firma non sarà comunque restituita.

4. Se l'impegno di firma è emesso per il tramite di una banca corrispondente, ovvero se l'impegno di firma emesso da una banca corrispondente deve essere assistito da una controgaranzia rilasciata dalla Banca, il Cliente rimborsa alla Banca medesima anche le spese e commissioni che saranno reclamate da detta banca corrispondente.

5. Le commissioni saranno pagate mediante addebito su conto intestato al Cliente.

Art. 4 Manleva

1. Il Cliente deve tenere manlevata e indenne la Banca da qualsiasi conseguenza che possa derivarle dal rilascio dell'impegno di firma e deve rimborsarla, a semplice richiesta scritta, di tutti gli importi che, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, la Banca fosse chiamata a pagare – oltre interessi, commissioni ed accessori – in dipendenza dell'impegno di firma medesimo, fermo restando che la Banca può addebitare i suddetti importi sul conto corrente del Cliente.

Art. 5 Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni

1. Il Cliente si dichiara consapevole che l'impegno di firma che la Banca rilascia non dà luogo ad un'obbligazione di carattere accessorio rispetto all'obbligazione garantita ma costituisce per la Banca un impegno diretto ed autonomo che la obbliga a pagare a prima richiesta, senza poter opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti che intercorrono tra il Cliente ed il beneficiario dell'impegno di firma.

2. In ogni caso il Cliente si impegna fin d'ora a non sollevare nei confronti della Banca alcuna eccezione riguardo al pagamento delle somme che le fosse richiesto, dandole atto che qualsiasi pretesa del beneficiario sarà soddisfatta dalla Banca a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante qualsiasi opposizione da parte del Cliente e/o di terzi in qualunque sede promossa.

3. Se il testo dell'impegno di firma prevede che il beneficiario per ottenere il pagamento debba:

- attestare l'inadempimento dell'obbligazione garantita, e/o
- produrre appositi documenti specificamente individuati nel testo dell'impegno di firma medesimo,

il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni nei confronti della Banca in ordine sia alla idoneità delle attestazioni del beneficiario sia alla forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica e al contenuto dei documenti prodotti dal medesimo.

4. Resta a carico del Cliente, dopo l'integrale rimborso alla Banca di tutto quanto fosse stato dalla stessa pagato, di agire nei confronti del beneficiario per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato.

Art. 6 Recesso. Risoluzione per inadempimento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal rapporto dandone comunicazione scritta alla Banca.

2. Il recesso del Cliente è efficace dalla data in cui la Banca sia liberata dalle obbligazioni derivanti dall'impegno di firma in essere alla data del recesso.

3. La Banca può recedere in ogni momento, con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, dall'affidamento concesso per il rilascio dell'impegno di firma. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca può recedere solo se sussiste una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ.

4. In caso di recesso della Banca, il Cliente deve procurare (entro il termine assegnatogli dalla Banca nella comunicazione di cui al precedente comma 3 e che non può comunque essere inferiore a 5 giorni lavorativi) la liberazione dall'impegno di firma in essere ovvero, se ciò non fosse possibile, costituire in pegno a favore della medesima denaro, titoli, strumenti finanziari - a scelta della Banca - per un importo corrispondente all'ammontare dell'impegno di firma medesimo e, comunque, di valore sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento delle ragioni di rivalsa della Banca nei confronti del Cliente in ipotesi di eventuale escussione dell'impegno di firma rilasciato.

5. La Banca può dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. nel caso in cui il Cliente non abbia adempiuto ad alcuno dei propri obblighi. In qualsiasi caso di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme indicate nel precedente comma 4.

Art. 7 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

1. Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dal presente contratto, nonché dal rilascio dell'impegno di firma, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche dagli eredi e dagli aventi causa del Cliente stesso a qualsiasi titolo.

Art. 8 Divisa dei pagamenti

1. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1279 cod. civ., il Cliente deve eseguire il rimborso e/o il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione all'affidamento e al rilascio dell'impegno di firma nella medesima divisa in cui è espressa la relativa obbligazione.

2. Se il Cliente non rimborsa e/o non paga importi denominati in una divisa diversa dall'Euro, la Banca può acquistare, o far acquistare a mezzo banca corrispondente, sul mercato per conto del Cliente, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, al cambio del giorno in cui la Banca riterrà di eseguire l'operazione, la quantità di divisa occorrente all'estinzione del debito, addebitando su conto corrente del Cliente il relativo controvalore che potrà anche essere il risultato di più operazioni di cambio.

Art. 9 Invio di comunicazioni

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono validamente effettuate con le modalità e gli indirizzi stabiliti nel contratto di conto corrente in essere tra le parti.

Art. 10 Spese ed oneri

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto, all'affidamento ed all'impegno di firma richiesto, sono a carico del Cliente.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto qui non diversamente stabilito, e per quanto compatibili, si applicano le condizioni contrattuali ed economiche del contratto di conto corrente in essere tra la Banca e il Cliente.

Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese con le modalità e per gli effetti indicati all'Art. 6, commi 1 e 2, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 14 Legge applicabile e foro competente

1. Legge applicabile: la legge italiana, indipendentemente dalla circostanza che l'impegno di firma sia sottoposto ad altra legislazione.

2. Foro competente: anche quello dove ha sede legale la Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

SEZIONE 2 Condizioni contrattuali particolari**Art. 1 Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122**

1. Fatte salve le condizioni contrattuali generali di cui alla precedente SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, nel caso di richiesta di rilascio di garanzia ai sensi del D.Lgs. 122/2005, il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro 5 giorni dalla data della stipula (qualora successiva all'emissione della garanzia), copia integrale del contratto in relazione al quale è stata richiesta l'emissione della garanzia medesima.

2. Il Cliente si impegna ad informare la Banca, con un congruo anticipo, relativamente ad eventuali accordi raggiunti con il beneficiario della garanzia in merito a modifiche del contratto di cui al comma precedente, fermo restando che dette modifiche potranno determinare variazioni della garanzia già rilasciata solo se accettate dalla Banca medesima. Il Cliente si obbliga a consegnare alla Banca, entro il termine di 5 giorni dalla data della relativa stipula, copia integrale dell'atto che abbia stabilito tali modifiche.

3. Se la Banca accerta il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai commi precedenti, la stessa invita il Cliente, con lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro il termine nella stessa fissato che, comunque, non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Decorso inutilmente detto termine, la Banca si riserva il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art. 6, comma 5 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali.

4. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3 comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della garanzia solamente contro presentazione di una copia autentica dell'atto da cui risulti l'avvenuto definitivo trasferimento di proprietà (o l'assegnazione) dell'immobile in favore del beneficiario.

Art. 2 Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico

1. Nel caso di richiesta di rilascio di garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico, il Cliente si obbliga sin d'ora ad onorare i documenti relativi all'apertura di credito concernente le merci di cui trattasi, in qualsiasi forma possano essere redatti e qualora risultino almeno apparentemente regolari e conformi rispetto a quelli utilizzati nella prassi del commercio, rinunciando espressamente ad ogni eccezione in ordine alla rispondenza di essi con gli estremi della predetta apertura di credito, oppure ad onorare alle stesse condizioni i documenti che saranno rimessi per l'incasso a carico del Cliente, come sopra previsto.

2. Il Cliente deve in ogni caso consegnare immediatamente alla Banca la/e polizza/e di carico, completa di tutti i relativi documenti in originale, relativa/e a tale partita di merci, nell'ipotesi in cui detto/i documento/i pervenga/no al Cliente direttamente o per il tramite di altra banca, al fine di permettere alla Banca di ritirare la propria garanzia.

3. Se la/e polizza/e di carico riferita/e alla garanzia rilasciata / fatta rilasciare dalla Banca non le perviene/pervengono ovvero non può/possono esserle consegnate dal Cliente entro 90 giorni dalla data del rilascio della garanzia medesima, il Cliente si impegna a richiedere all'autorità giudiziaria competente l'emissione di un provvedimento esecutivo che dichiari l'inefficacia della/e polizza/e di cui trattasi (ammortamento), autorizzando peraltro fin d'ora la Banca - per il caso di inerzia del Cliente - a promuovere essa stessa, a spese del Cliente, la procedura di cui sopra.

Art. 3 Garanzia per la partecipazione a gare d'appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni

1. Se, in sede di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria, la Banca deve assumersi anche l'impegno a rilasciare, qualora il Cliente risultasse aggiudicatario dell'appalto, la garanzia per l'esecuzione del contratto (garanzia per la cauzione definitiva) prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la richiesta, da parte del Cliente, di emissione della garanzia per la cauzione provvisoria è integrata con la dichiarazione attestante il limite della percentuale di ribasso d'asta prevista nell'offerta di partecipazione alla gara d'appalto, finalizzata alla quantificazione dell'importo della garanzia per la cauzione definitiva.

2. In sede di richiesta di emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, il Cliente si obbliga a fornire, assumendosene la responsabilità, l'ammontare della rata di saldo dovuta, il tasso di interesse applicato e l'importo totale per cui la garanzia deve essere rilasciata.

Art. 4 Controgaranzia

1. Nel caso in cui il Cliente richieda alla Banca il rilascio di una garanzia per il tramite di un'altra banca (di seguito: la "Banca Corrispondente") mediante il rilascio a quest'ultima di apposita controgaranzia da parte della Banca, i riferimenti al beneficiario contenuti nella SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali si intenderanno, a seconda del caso, come riferimenti alla Banca Corrispondente (quale beneficiaria della controgaranzia) o al beneficiario della garanzia principale.

2. Qualora la richiesta riguardi il rilascio per il tramite di una Banca Corrispondente di una garanzia il cui testo (pur nel rispetto dei termini contenuti nella controgaranzia) sia concordato tra la Banca Corrispondente e il beneficiario, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare nei confronti della Banca qualsiasi eccezione in ordine al testo che sarà materialmente rilasciato dalla Banca Corrispondente.

3. Anche ai fini di quanto previsto all'Art. 3, comma 2 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali, il Cliente prende atto che la Banca potrà considerarsi definitivamente liberata da ogni impegno derivante dal rilascio della controgaranzia solo a seguito di restituzione dell'originale della controgaranzia o di pervenimento, alla Banca medesima, di una definitiva liberatoria da parte della Banca Corrispondente e ciò a prescindere dalla circostanza che detta Banca Corrispondente sia stata liberata dal beneficiario della garanzia principale.

Art. 5 Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

1. Il presente Art. 5 si applica esclusivamente nel caso in cui la Banca proponente il presente contratto (di seguito: la "Banca Proponente") sia una banca diversa dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito: "ISP").

2. Il Cliente dà atto alla Banca Proponente (che si intende espressamente autorizzata ad operare in tal senso, anche ai sensi dell'art. 1717 cod.civ.) che per l'esecuzione del presente contratto la stessa potrà conferire incarico a ISP affinché quest'ultima provveda all'emissione dell'impegno di firma in nome proprio ma per conto della Banca Proponente. In tale eventualità, i riferimenti alla "Banca" contenuti all'Art. 3, comma 2 e all'Art. 5, commi 1, 2 e 3 della SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali nonché al successivo Art. 6 della presente SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari si intendono indifferentemente come riferimenti alla Banca Proponente e a ISP.

Art. 6 Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma sottoposto alle Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi ovvero alle Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (U.C.P.) o alle International Stand-by Practices (I.S.P.) della Camera di Commercio medesima, il Cliente, in particolare, si dichiara consapevole ed accetta che:

- l'obbligazione che la Banca si assume con il rilascio dell'impegno di firma è autonoma, rispetto al contratto sottostante, anche nel caso in cui l'impegno di firma contenga un riferimento a detto contratto;
- la Banca non è tenuta ad assumersi obblighi né responsabilità per forma, idoneità, accuratezza, genuinità, falsità, efficacia giuridica di qualsiasi documento alla stessa presentato, né per il contenuto dei documenti medesimi;
- l'obbligazione derivante dall'emissione dell'impegno di firma è irrevocabile;
- se il beneficiario chiede, in alternativa al pagamento, la proroga della validità dell'impegno di firma, la Banca ha diritto di effettuare comunque il pagamento, anche in caso di adesione alla proroga del Cliente medesimo;
- in assenza di espressa indicazione, nel testo dell'impegno di firma sottoposto alle U.R.D.G., circa l'ordinamento giuridico e il giudice competente a dirimere eventuali controversie, l'impegno di firma sia sottoposto alla legge della filiale della Banca che lo ha emesso e che ciò valga anche per la competenza del giudice.

Art. 7 Affidamento garantito da pegno

1. Nel caso di richiesta di rilascio di impegno di firma in utilizzo di affidamento garantito da pegno, la sottoscrizione di questo contratto da parte del datore di pegno costituisce conferma che detto pegno si intende espressamente prestato a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti al Cliente da questo contratto e dal rilascio del relativo impegno di firma da parte della Banca.

La Banca è autorizzata a presentare questo documento (unitamente ai relativi allegati) alla società Poste Italiane S.p.A. e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la "data certa" mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici. Prendo/Prendiamo atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale del documento, è previsto il trattamento e la conservazione del medesimo da parte della predetta società.

il Cliente

tel. 15/10/2014
luogo e data

HT SRL

Via della Moscova 13

20121 Milano

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

CEO - DAVID VINCENZI

David Vincenzi
firma

firma

il costituente il pegno ¹

luogo e data

cognome nome/denominazione e indirizzo

firma

firma

Il Cliente approva inoltre, specificamente, le seguenti clausole del contratto per rilascio impegno di firma

– quanto alla "SEZIONE 1 - Condizioni contrattuali generali":

Art. 2, comma 1 (gradimento della Banca e condizioni sospensive del rilascio dell'impegno di firma)

Art. 3 (Commissioni)

Art. 4 (Manleva)

Art. 5 (Natura dell'obbligazione della Banca e rinuncia a sollevare eccezioni)

Art. 6 (Recesso. Risoluzione per inadempimento)

Art. 8, comma 2 (acquisto della divisa da parte della Banca)

¹ inserire se l'affidamento è garantito da pegno e se il costituente il pegno è un soggetto diverso dal Cliente

Art. 12 (Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche)

Art. 14, comma 2 (Foro competente)

– quanto alla "SEZIONE 2 - Condizioni contrattuali particolari":

Art. 1, comma 3 (Garanzia a favore promissario acquirente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 - Diritto della Banca di risolvere il contratto)

Art. 2, comma 1 (Garanzia per ritiro merci in assenza di polizza di carico - Rinuncia a sollevare eccezioni)

Art. 4, comma 2 (Controgaranzia – Rinuncia a sollevare eccezioni)

Art. 5 (Rilascio dell'impegno di firma da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Art. 6 (Impegni di firma sottoposti alle Normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi)

il Cliente

HT SRL

Via della Moscova 13

20121 Milano

HT Srl

Geo Via Moscova 13 - 20121 Milano

Stuconzotti

firma

firma

Milano, 15/10/2014

luogo e data

